

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Corso di laurea magistrale in Gestione del turismo culturale e degli eventi

Classe di laurea magistrale n. LM- 49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici

Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio culturale (DIUM)

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 6

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Gestione del turismo culturale e degli eventi definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del corso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dell'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 Disciplina e organizzazione del corso

- 1. Il corso di laurea magistrale è in particolare disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, dai seguenti atti:
 - a) il presente regolamento ed i suoi allegati B1 (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e B2 (quadro degli obiettivi formativi specifici e delle propedeuticità);
 - b) l'ordinamento didattico del corso, di cui all'allegato "A" al Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

Art. 3 Organi del Corso di Studi

- 1. Sono organi necessari del Corso di Studi:
 - a) il Consiglio di Corso di Studi;
 - b) il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi;
 - c) la Commissione di Assicurazione della Qualità.
- 2. Sono strutture facoltative del Corso di Studi:
 - d) il Comitato di indirizzamento.
 - e) le eventuali Commissioni.
- 3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto, il Coordinatore può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica.
- 4. Il Consiglio di Corso di Studi provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo.
- 5. La Commissione per l'assicurazione della qualità si propone di verificare la qualità delle attività didattiche e formative del corso di laurea magistrale in Gestione del turismo culturale e degli eventi, presentando in Consiglio di Corso di Studi i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le consequenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.
- 6. Il Consiglio di corso di studio può istituire un Comitato di indirizzamento composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali.
- 7. Il Consiglio può nominare al proprio interno commissioni e/o soggetti responsabili cui delegare stabilmente compiti definiti. Il Consiglio nomina al proprio interno la Commissione Didattica al fine di gestire le istanze relative alle carriere degli studenti e la Commissione per il coordinamento del colloquio di verifica della preparazione iniziale. Vengono inoltre nominati il vice-coordinatore, il referente per la mobilità studentesca, il referente per i tirocini e il referente per gli orari delle lezioni.

Art. 4 Piano degli studi

- Il piano degli studi, come stabilito dell'art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del corso stesso.
- 2. Per particolari obiettivi formativi, specificamente descritti e motivati, lo studente può presentare al Consiglio di Corso domanda di approvazione di un Piano di studi individuale, che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso e, nel caso di studente part-time, può anche essere distribuito su un numero maggiore di anni.

Art. 5 Accesso al corso di laurea magistrale

- In attuazione di quanto disposto dall'art. 8, commi 2 e 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto di accordi internazionali.
- 2. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Gestione del turismo culturale e degli eventi occorre possedere uno dei seguenti requisiti curriculari:
 - laurea nella classe L-15 Scienze del turismo (ex DM 270/2004) ovvero nella classe 39 Scienze del turismo (ex DM 509/99);

oppure:

• almeno 48 crediti formativi universitari già acquisiti nei sottoelencati settori scientificodisciplinari:

AGR/01 Economia ed estimo rurale

AGR/15 Scienze e tecnologie alimentari

CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali

ICAR/06 Topografia e cartografia

ICAR/15 Architettura del paesaggio

ICAR/16 Architettura degli interni e allestimento

ICAR/18 Storia dell'architettura

INF/01Informatica

IUS/01 Diritto privato

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

IUS/13 Diritto internazionale

IUS/14 Diritto dell'Unione europea

L-ANT/01 Preistoria e protostoria

L-ANT/02 Storia greca

L-ANT/03 Storia Romana

L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiche

L-ANT/07 Archeologia classica

L-ANT/08 Archeologia cristiana e medioevale

L-ANT/09 Topografia antica

L-ART/01 Storia dell'arte medievale

L-ART/02 Storia dell'arte moderna

L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea

L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro

L-ART/05 Discipline dello spettacolo

L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione

L-FIL-LET/10 Letteratura italiana

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana

L-LIN/01 Glottologia e linguistica

L-LIN/04 lingua francese

L-LIN/07 lingua spagnola

L-LIN/12 Lingua Inglese

L-LIN/14 Lingua tedesca

L-LIN/21 Slavistica

L-OR/11 Archeologia e storia dell'arte musulmana

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche

M-GGR/01 Geografia

M-GGR/02 Geografia economico-politica

M-PSI/01 Psicologia

M-PSI/05 Psicologia sociale

M-STO/01 Storia medievale

M-STO/02 Storia moderna

M-STO/04 Storia contemporanea

M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche

M-STO/06 Storia delle religioni

M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia

SECS-P/01 Economia Politica

SECS-P/02 Politica economica

SECS-P/07 Economia Aziendale

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

SECS-P/10 Organizzazione Aziendale

SECS-P/12 Storia economica

SECS-S/03 Statistica economica

SECS-S/04 Demografia

SECS-S/05 Statistica sociale

SPS/07 Sociologia generale

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro

SPS/10 Sociologia dell'ambiente e del territorio

- 3. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. 16/2/2007, eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere effettuate prima dell'iscrizione.
- 4. Accertato il possesso dei requisiti curriculari di cui al comma 2, ai fini dell'accesso al corso di laurea magistrale e del regolare progresso negli studi, è in ogni caso necessario saper utilizzare gli strumenti informatici di base, possedere adeguate competenze culturali di ambito storico, letterario, artistico, economico, turistico e avere una conoscenza di una lingua dell'Unione Europea, diversa dall'italiano, di livello almeno pari a B1. Accertato il possesso dei requisiti curriculari di cui sopra, l'adeguatezza della personale preparazione dei candidati è verificata da commissioni formate da docenti del corso mediante valutazione della carriera pregressa e mediante una prova scritta che si svolgerà secondo un calendario reso noto nella pagina web del corso.

Sono esonerati da tale prova i candidati che abbiano riportato, nell'esame di laurea, una votazione non inferiore a 90/110.

5. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 6

Attività di tirocinio e Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

- 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, possono essere previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni.
- 2. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate da un componente del Consiglio di corso di laurea magistrale appositamente incaricato. Fino a un massimo di 3 CFU di tirocinio possono essere coperti
- 3. I crediti di Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro saranno acquisibili dagli studenti tramite la frequenza degli appositi laboratori/seminari attivati dal corso di studio. In caso di impossibilità a frequentare i laboratori/seminari, lo studente potrà prendere visione delle lezioni registrate e caricate sulla piattaforma E-learning e in seguito dovrà sostenere un test a verifica dell'acquisizione dei contenuti.

Art. 7 Attività formative relative alla preparazione della prova finale

- 1. La prova finale consiste in:
 - una tesi di laurea (redatto in lingua italiana o in lingua inglese) che si presenta come un lavoro di ricerca originale su una delle discipline del piano di studi o legata all'attività svolta durante il tirocinio con la quale il candidato/la candidata rielabora in maniera critica ed approfondita alcuni aspetti della propria esperienza lavorativa;
 - un progetto, anche sperimentale, accompagnato da una dettagliata e articolata relazione scritta che illustri gli obiettivi, le tecniche e le modalità previste per la sua realizzazione. Anche in questo caso saranno rilevanti i quadri teorici e metodologici in cui il lavoro sarà inserito nonché l'apparato bibliografico.
- 2. La prova mira a valutare la scientificità dell'impostazione, l'orientamento culturale e metodologico, la capacità di lavoro, l'autonomia di giudizio; sarà oggetto di valutazione anche l'originalità del lavoro connessa con la scelta del tema. Verrà inoltre valutata la qualità della stesura, che deve essere ordinata e organica, nonché, in sede di discussione, l'efficacia espositiva e l'apparato bibliografico.
- 3. La tesi, con la quale si acquisisce un numero di 18 CFU, riceverà un punteggio massimo di 7 punti. I principali criteri di valutazione consistono in particolare nella valutazione di:
 - impegno dello studente;
 - correttezza ed efficacia della scrittura;
 - originalità e importanza dei risultati.
- 4. Agli studenti che parteciperanno alla mobilità europea ed extra-EU per ricerche per tesi verranno riconosciuti 9 CFU per lavoro di tesi all'estero.

Art. 8 Tipologia delle forme didattiche

- Gli insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono secondo quanto disposto dall'art.
 32 del Regolamento didattico di Ateneo.
- 2. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del Corso di laurea magistrale in Gestione del turismo culturale è mista. E' possibile l'utilizzo della lingua inglese per favorire i processi legati all'internazionalizzazione.
- 3. Nel carico standard corrispondente a 1 CFU possono rientrare:
 - 5 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti (anche in modalità mista);
 - 20 ore dedicate allo studio individuale e/o ad esercitazioni/laboratori.

Art. 9 Prove di profitto

- 1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dall'art. 38 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
- 2. Al termine dello svolgimento delle attività formative relative alle ulteriori conoscenze linguistiche, ai tirocini formativi e di orientamento, agli stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali e alle altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, lo studente, ai fini della verifica del profitto e del conseguimento dei CFU, deve conseguire il giudizio di "approvato".

Art. 10 Obblighi di frequenza

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 11 Riconoscimento di crediti formativi

- 1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea magistrale del presente Corso.
- I CFU acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso sulla base dei seguenti criteri:

 a) congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui sono stati
 maturati i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso e delle singole attività formative da
 riconoscere;
 - b) analisi del programma svolto
- 3. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
- 4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a massimo 12 crediti.
- 5. Fino ad un massimo di 3 dei 9 CFU previsti A scelta studente, potranno essere acquisiti attraverso attività di tirocinio opportunamente certificate o attraverso la frequenza dei laboratori appositamente attivati tra le iniziative della magistrale di Gestione del turismo culturale e degli eventi. La richiesta di riconoscimento viene esaminata e approvata dalla Commissione Didattica del corso di studio.

Art. 12 Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.

2.	Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l'allegato "A" (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall'art. 24 del medesimo Regolamento didattico.